

Prot. 392138/RU

Roma, 31 agosto 2022

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE

VISTO il testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative accise approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e s.m.i. (*TUA*) e, in particolare:

- gli articoli 5 e 8 concernenti, rispettivamente, il regime del deposito fiscale e il destinatario registrato;
- l'articolo 18, che definisce, tra l'altro, i poteri ed i controlli attraverso i quali l'amministrazione finanziaria esplica le incombenze necessarie per assicurare la gestione dei tributi di cui al predetto testo unico ed attua la vigilanza sui prodotti sottoposti ad accisa anche tramite la facoltà di libero accesso, in qualsiasi momento, nei depositi nei quali i medesimi prodotti sono fabbricati, trasformati, detenuti od utilizzati;
- l'articolo 23, comma 4, nel quale è previsto che i depositi commerciali di prodotti energetici, diversi dai gas di petrolio liquefatti, di capacità inferiore a 10.000 metri cubi possono essere autorizzati alla gestione in regime di deposito fiscale laddove sussistano effettive necessità operative e di approvvigionamento dell'impianto e siano verificate le ulteriori condizioni di cui al medesimo comma 4;
- l'articolo 25, commi 1, 6, *6-bis* e *6-ter* nei quali, tra l'altro, è previsto che gli esercenti depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad accisa nonché di quelli denaturati, in possesso del provvedimento autorizzativo rilasciato ai sensi delle disposizioni in materia di installazione ed esercizio di impianti di stoccaggio e di distribuzione di oli minerali, devono denunciarne l'esercizio all'Ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli (*ADM*) competente per territorio, qualunque sia la capacità del deposito al fine di ottenere, qualora ricorrano i prescritti requisiti soggettivi ed oggettivi, la licenza fiscale di esercizio;

VISTA la determinazione direttoriale prot. 426358/RU del 15 novembre 2021 (nel seguito *DD 426358/21*) con la quale, in diretta esecuzione dell'articolo 25, comma *6-ter*, del TUA, sono stati definiti i requisiti tecnico-organizzativi minimi per lo svolgimento dell'attività di deposito commerciale di benzina o gasolio usato come carburante e, in particolare:

- l'articolo 2, comma 1, lettera e), in cui è definito l'*indice di rotazione mensile* come il rapporto, riferito ad un determinato carburante, tra la quantità estratta in un mese e la capacità complessiva dei serbatoi del deposito dedicati allo stoccaggio del medesimo carburante;

- l'articolo 5, comma 2, che individua i requisiti tecnico-organizzativi rapportati ai servizi strumentali all'esercizio del deposito e, in particolare, quelli riferiti alla disponibilità ed alla funzionalità del medesimo;
- l'articolo 6, comma 2, che individua i requisiti tecnico-organizzativi rapportati al conto economico previsionale e, in particolare, quelli riferiti alla sostenibilità del piano industriale connesso con la gestione del deposito ed alla redditività dell'attività;

CONSIDERATO che la predetta definizione di indice di rotazione mensile può essere estesa, oltre che alla benzina e al gasolio usato come carburante, anche agli altri prodotti energetici stoccabili in deposito, eventualmente denaturati;

VISTO l'articolo 1, comma 1077, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che ha ripristinato un regime di vigilanza fiscale sulle fattispecie che producono la modifica del soggetto giuridico responsabile dell'esercizio del deposito relativamente ai:

- depositi costieri di oli minerali (nel seguito *depositi costieri*), qualificati infrastrutture energetiche strategiche dall'articolo 57, comma 1, lettera b), del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, a prescindere dalla capacità di stoccaggio. Per tali depositi il procedimento autorizzatorio è incardinato presso il Ministero della Transizione Ecologica (*MiTE*);
- depositi di stoccaggio di oli minerali (nel seguito, *depositi di stoccaggio*), eccettuati gli impianti di GPL, aventi capacità inferiore a metri cubi 10.000 ricadenti nell'ambito di applicazione dell'articolo 1, comma 56, lettera a), della legge 23 agosto 2004, n. 239. Per tali depositi il procedimento autorizzatorio è incardinato presso la Regione;

VISTO l'articolo 1, comma 1078, della predetta legge n. 178/2020, nel quale è previsto che:

- per i depositi costieri e per i depositi di stoccaggio, eccettuati i depositi di stoccaggio di GPL, i provvedimenti autorizzativi rilasciati dall'ADM ai sensi dell'articolo 23, comma 4, del TUA, per la gestione dell'impianto in regime di deposito fiscale nonché la licenza fiscale di esercizio di deposito commerciale di prodotti energetici assoggettati ad accisa di cui all'articolo 25, comma 1, del medesimo testo unico, sono revocati in caso di inoperatività del deposito, prolungatasi per un periodo non inferiore a sei mesi consecutivi e non derivante da documentate e riscontrabili cause oggettive di forza maggiore;
- con provvedimento del direttore dell'ADM sono determinati gli indici specifici da prendere in considerazione ai fini della valutazione della predetta inoperatività in base all'entità delle movimentazioni dei prodotti energetici rapportata alla capacità di stoccaggio e alla conseguente gestione economica dell'attività del deposito;

- il provvedimento di revoca è emanato previa valutazione delle particolari condizioni, anche di natura economica, che hanno determinato l'inoperatività del deposito;
- la revoca dei provvedimenti autorizzativi o della licenza fiscale di esercizio comporta la decadenza delle autorizzazioni adottate ai sensi dell'articolo 57, comma 1, lettera b), del decreto legge n. 5/2012 e dell'articolo 1, comma 56, lettera a), della legge n. 239/2004;

VISTA la determinazione direttoriale prot.138764/RU del 10 maggio 2020 (nel seguito *determinazione e-DAS*), e, in particolare:

- l'articolo 4, comma 2, nel quale è previsto che l'emissione dell'e-DAS è subordinata alla verifica da parte dello speditore che i quantitativi di prodotto che si intende estrarre dal deposito siano stati preventivamente legittimati dalla presa in carico nel deposito stesso;

VISTA la determinazione direttoriale prot. 287104/RU del 27 giugno 2022 con la quale è stato esteso l'obbligo di utilizzo dell'e-DAS, tra l'altro:

- agli oli minerali di cui all'articolo 21, comma 2, lettere da a) a e), del TUA;
- ai prodotti energetici di cui all'articolo 21, commi 3, 4 e 5 del TUA, qualora ricorrano i presupposti per la sottoposizione ad accisa, fermo restando il possibile utilizzo di altri documenti di trasporto ove consentito da disposizioni specifiche per i singoli casi;

qualora trasferiti sfusi, per tutti gli impieghi, inclusi quelli di cui all'articolo 21, comma 13, del TUA, con le modalità previste dalla predetta determinazione e-DAS;

CONSIDERATO che il possesso della licenza fiscale di esercizio di cui all'articolo 25, comma 1, del TUA è condizione necessaria affinché l'esercente possa richiedere, ove ricorrano tutti gli altri presupposti oggettivi e soggettivi, l'autorizzazione ad istituire un deposito fiscale ai sensi dell'articolo 23, comma 4, del TUA ovvero l'autorizzazione ad operare come destinatario registrato di cui all'articolo 8, comma 1, del medesimo testo unico;

CONSIDERATO che il titolare della licenza di esercizio è tenuto, a tutela dell'interesse fiscale ed ai fini dell'espletamento del potere di vigilanza riservato all'ADM, a comunicare preventivamente all'Ufficio delle dogane territorialmente competente le modifiche incidenti sulla costituzione o sull'assetto tecnico degli impianti nonchè, in particolare, la sospensione temporanea dell'attività del deposito di durata superiore a sei mesi o la sospensione a tempo determinato dell'attività di singoli serbatoi che determini una temporanea riduzione della capacità di stoccaggio;

RITENUTO opportuno dare attuazione al predetto articolo 1, comma 1078, della legge n. 178/2020 dopo aver proceduto all'adozione delle norme di esecuzione dei commi 1077

e 1128, lettera b), del medesimo articolo 1 nonché successivamente all'estensione dell'obbligo di utilizzo dell'e-DAS a tutti i prodotti energetici movimentati allo stato sfuso, allo scopo di consentire il formarsi di un quadro organico della disciplina degli impianti, depositi fiscali o depositi commerciali, e della circolazione dei medesimi prodotti anche quanto all'identificazione di chiare condizioni che comportano il configurarsi di situazioni di inoperatività degli stessi, prevedendo adeguate garanzie procedurali per gli operatori;

IL DIRETTORE GENERALE DETERMINA

ARTICOLO 1

Ambito di applicazione

1. La presente determinazione, in diretta esecuzione articolo 1, comma 1078, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, stabilisce gli indici specifici da prendere in considerazione ai fini della valutazione dell'inoperatività, prolungatasi per un periodo non inferiore a sei mesi consecutivi e non derivante da cause oggettive di forza maggiore, dei depositi costieri di capacità inferiore a 10.000 metri cubi e dei depositi di stoccaggio di oli minerali al di sotto della suddetta soglia, eccettuati i depositi di stoccaggio di gas di petrolio liquefatti.
2. Il riscontro da parte dell'ADM degli indici specifici per la valutazione dell'inoperatività secondo le prescrizioni dell'articolo 3, in assenza della comunicazione di sospensione temporanea dell'esercizio del deposito resa dall'esercente ai sensi dell'articolo 2, comporta l'avvio del procedimento di revoca dell'autorizzazione alla gestione dell'impianto in regime di deposito fiscale ai sensi dell'articolo 23, comma 4, del TUA e della correlata licenza fiscale di esercizio ex articolo 23, comma 5, del TUA ovvero di revoca della licenza fiscale di esercizio di deposito commerciale ex articolo 25, comma 1, del TUA e dell'eventuale accessoria autorizzazione ad operare come destinatario registrato.
3. Sono esclusi dall'applicazione della presente determinazione i depositi di stoccaggio di oli minerali per uso privato, agricolo ed industriale.

ARTICOLO 2

Comunicazione di sospensione temporanea dell'esercizio del deposito

1. Qualora motivate condizioni esterne richiedano la sospensione temporanea dell'esercizio del deposito, il responsabile della gestione ne dà comunicazione preventiva all'Ufficio delle dogane territorialmente competente riportando la durata programmata dell'inoperatività e la descrizione delle situazioni, anche di natura economica, che l'hanno procurata.

2. La comunicazione di cui al comma 1 è resa anche laddove la sospensione dell'esercizio consegua a riscontrabili cause oggettive riconducibili a forza maggiore condizionanti la continuità della gestione del deposito, che l'esercente è tenuto a documentare.
3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, verificata la sussistenza di cause oggettive di inattività, il periodo di sospensione dell'esercizio del deposito ricompreso nella comunicazione dell'esercente è escluso dal computo del termine minimo previsto per procedere alla valutazione di inoperatività.
4. Durante il periodo di fermata temporanea dell'attività sono sospesi i provvedimenti autorizzativi alla gestione dell'impianto in regime di deposito fiscale, ad operare come destinatario registrato, nonché la licenza fiscale di esercizio rilasciati all'esercente dall'ADM e conseguentemente sono disabilitati, secondo i rispettivi casi, il codice di accisa ed il codice ditta.
5. Al termine del periodo di sospensione temporanea dell'attività, l'esercente deposita e comunica la ripresa dell'operatività all'Ufficio delle dogane territorialmente competente che, qualora nulla osti, ripristina l'efficacia della licenza fiscale di esercizio nonché delle autorizzazioni di cui al comma 4.

ARTICOLO 3

Indici specifici per la valutazione dell'inoperatività

1. Al di fuori dei casi di cui all'articolo 2, sono considerati indici specifici sintomatici dell'inoperatività del deposito con riguardo all'entità delle movimentazioni dei prodotti energetici rapportata alla relativa capacità di stoccaggio, rilevata per un periodo non inferiore a sei mesi consecutivi:
 - a) la persistente assenza dei requisiti tecnico-organizzativi rapportati ai servizi strumentali all'esercizio del deposito previsti dall'articolo 5, comma 2, della DD 426358/21, con specifico riguardo alla disponibilità ed alla funzionalità del deposito, delle relative infrastrutture e del connesso sistema contabile, risultante da accessi all'impianto eseguiti dall'Ufficio delle dogane territorialmente competente;
 - b) la condizione di chiusura del deposito e l'irreperibilità dell'esercente, con conseguente preclusione ad esercitare la facoltà di libero accesso nei depositi prevista dall'articolo 18, comma 2, del TUA, comprovata da almeno due sopralluoghi, in giorni lavorativi diversi, effettuati dall'Ufficio delle dogane territorialmente competente;
 - c) la carenza assoluta di ricezione dei prodotti energetici detenibili nel deposito;

- d) l'indice di rotazione mensile inferiore a 0,02, per ciascun prodotto energetico detenuto nel deposito ed oggetto di separata contabilizzazione, eccettuati i gas di petrolio liquefatti;
 - e) la mancata presentazione alla vidimazione ovvero l'omessa richiesta e tenuta del registro cartaceo di carico e scarico consolidate nel corso del nuovo esercizio finanziario;
 - f) l'assenza di presentazione esclusivamente in forma telematica dei dati relativi alle contabilità, laddove prevista in base alla capacità del deposito.
2. Nei casi di cui al comma 1, lettere a) e b), valutata la sussistenza di gravi ragioni, l'Ufficio delle dogane può sospendere la licenza fiscale di esercizio con connessa disabilitazione del codice di accisa e del codice ditta per il tempo necessario al raggiungimento dei sei mesi consecutivi, decorrenti dal primo accesso o sopralluogo, sino alla conclusione del procedimento di revoca.
 3. Nei casi di cui al comma 1, lettere c) e d), ai fini della valutazione della gestione economica dell'attività del deposito conseguente alle situazioni riscontrate sono presi in considerazione i requisiti specifici di cui all'articolo 6, comma 2, della DD 426358/21 rapportati al conto economico previsionale, che l'esercente è tenuto a redigere con riferimento alle effettive condizioni di movimentazione riscontrate, entro il termine assegnato non inferiore a trenta giorni.
 4. Per la finalità di cui al comma 3, l'Ufficio delle dogane territorialmente competente può chiedere di acquisire il bilancio dell'ultimo esercizio, nonché la situazione contabile e il piano industriale aggiornati che l'esercente è tenuto a redigere entro il termine di cui al medesimo comma 3.
 5. Nei casi del comma 1, lettere e) ed f), l'Ufficio delle dogane territorialmente competente pone in essere i controlli volti a verificare l'eventuale sussistenza delle condizioni di cui al comma 1, lettere da a) a d) e, qualora accertate, procede rispettivamente ai sensi dei commi 2 e 3.

ARTICOLO 4

Procedimento di revoca

1. Riscontrata la sussistenza di almeno uno degli indici specifici previsti dall'articolo 3, comma 1, lettere da a) a d), la risultanza negativa della valutazione della gestione economica dell'attività del deposito nei casi di cui all'articolo 3, commi 3 e 4, o l'inottemperanza dell'esercente alle prescrizioni contenute nei medesimi commi, l'Ufficio delle dogane territorialmente competente sul deposito avvia, previa notifica all'interessato, il procedimento di revoca dei provvedimenti autorizzativi e della licenza fiscale di esercizio rilasciati da ADM connessi alla gestione dell'impianto risultato inoperativo.

2. L'esercente può presentare memorie scritte ed idonea documentazione circostanziante le particolari condizioni, anche di natura economica, che hanno determinato l'inoperatività del deposito e comprovante la continuità e la sostenibilità della gestione aziendale. L'Ufficio delle dogane sottopone a valutazione i documenti prodotti dall'esercente unitamente alla complessiva posizione tributaria rivestita dalla ditta.
3. Qualora non ritenute accoglibili le osservazioni presentate dall'esercente, salvo quanto previsto dall'articolo 5, comma 3, l'Ufficio delle dogane adotta motivato provvedimento espresso di revoca dell'autorizzazione alla gestione dell'impianto in regime di deposito fiscale e della correlata licenza fiscale di esercizio di deposito commerciale ovvero di tale licenza ed eventuale accessoria autorizzazione ad operare come destinatario registrato.
4. Ai fini della decadenza delle autorizzazioni rilasciate ai sensi delle disposizioni in materia di installazione ed esercizio di impianti di stoccaggio di oli minerali, l'Ufficio delle dogane comunica il provvedimento di revoca alla Direzione Accise – Energie e Alcoli, per i depositi costieri, ovvero alla propria Direzione Territoriale, per i depositi di stoccaggio, per la successiva trasmissione del provvedimento di revoca all'organo amministrativo rispettivamente competente del Ministero della transizione ecologica o della Regione.

ARTICOLO 5

Vigilanza e controlli

1. L'ADM determina, per ciascun prodotto energetico, la distribuzione dell'indice di rotazione mensile riferito ai depositi costieri o di stoccaggio nazionali, suddivisi per classi omogenee di capacità di stoccaggio, al fine di evidenziare eventuali depositi commerciali da sottoporre alla valutazione di inoperatività.
2. L'Ufficio delle dogane attua la vigilanza sull'operatività di ciascun deposito di competenza attraverso il bilancio di materia di ogni prodotto energetico detenuto, redatto in base ai dati contabili trasmessi in forma telematica dall'esercente ed ai documenti di trasporto emessi e ricevuti. L'indice di rotazione del deposito è calcolato tenendo conto dell'eventuale sospensione dell'attività di singoli serbatoi preventivamente comunicata dall'esercente.
3. L'ADM attua un coordinamento a livello di Struttura centrale per l'attuazione delle disposizioni della presente determinazione al fine di garantirne l'uniforme applicazione a livello nazionale e per assicurare supporto tecnico agli Uffici delle dogane nell'esecuzione dei riscontri e nella valutazione degli indici specifici di inoperatività di cui all'articolo 3.

4. Qualora sia constatata da un deposito che versi in stato di inoperatività, anche per un periodo inferiore a sei mesi consecutivi, l'emissione di e-DAS in violazione dell'articolo 4, comma 2, della determinazione e-DAS, l'ADM invita l'esercente a fornire i necessari chiarimenti, avvia il procedimento di revoca degli atti di cui all'articolo 4, comma 1, e dispone, nelle more, la sospensione dell'autorizzazione ad emettere il predetto documento elettronico di circolazione.

ARTICOLO 6

Disposizioni transitorie e finali

1. L'esercente deposito la cui attività sia temporaneamente sospesa alla data di pubblicazione della presente determinazione presenta la comunicazione di cui all'articolo 2 entro 90 giorni dalla medesima data all'Ufficio delle dogane territorialmente competente.
2. La soglia dell'indice di rotazione mensile di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d) è stabilita in fase di prima applicazione. L'ADM sottopone a periodica revisione la soglia stessa, alla luce delle risultanze dell'attività di vigilanza di cui all'articolo 5, comma 1.

oooooooooooooooo

Del provvedimento si darà pubblicazione sul sito dell'Agenzia a norma e ad ogni effetto di legge.

Marcello Minenna